



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 50/40 del 8.10.2020

Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità

Linee guida regionali

Indice

1.	Premessa e finalità delle linee guida	2
2.	Normativa di riferimento	2
3.	Tipologie di servizi di supporto e relative finalità	3
4.	Requisiti di accesso ai servizi di supporto	4
5.	Soggetti coinvolti, competenze e forme di collaborazione	4
6.	Il procedimento per l'accesso ai servizi.....	7
7.	Caratteristiche dei servizi di competenza degli Enti locali.....	7
7.1	Assistenza specialistica	7
7.2	Trasporto	9
7.3	Supporti materiali	10
8.	Modalità di gestione dei servizi di competenza degli Enti locali	11
8.1	Assistenza specialistica	11
8.2	Trasporto	11
8.3	Supporti materiali	12
9.	Tavolo di lavoro regionale permanente sull'inclusione scolastica	12



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Premessa e finalità delle Linee guida

L'inclusione scolastica degli studenti con disabilità costituisce un punto di forza del sistema educativo italiano. Tutti gli studenti, a prescindere dalle loro diversità funzionali, devono infatti poter realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

Il diritto allo studio degli studenti con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'inclusione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale.

Gli studenti con disabilità che frequentano le scuole primarie e secondarie in Sardegna rappresentano, al momento della redazione delle presenti linee guida, circa il 4% del totale. Tale valore si attesta su un livello decisamente superiore rispetto al valore nazionale che risulta pari a circa il 3,3%. L'intervento delle istituzioni coinvolte nel processo di inclusione deve essere coordinato e deve essere evitato qualunque ostacolo che possa inficiare il regolare svolgimento dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione nei confronti degli studenti che si trovano in tali situazioni di disagio e difficoltà.

Le presenti Linee guida, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e dell'autonomia regolamentare degli enti locali, hanno la finalità di chiarire i ruoli, le competenze delle Istituzioni coinvolte e le modalità operative dei processi di erogazione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione in favore degli studenti con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio regionale.

2. Normativa di riferimento

1. Costituzione Italiana;
2. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
3. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382;
4. Legge 3 marzo 2009, n. 18 concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - New York 13.12.2006;
5. Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, ovvero l'"European Accessibility Act" ("Atto Europeo sull'Accessibilità");



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
7. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.107 e ss.mm.ii.;
8. Legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi da 594 a 601;
9. Legge regionale 25 giugno 1984, n.31 - Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate;
10. Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 - Sistema integrato dei servizi alla persona;
11. Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;
12. Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna;
13. Deliberazione della Giunta regionale n. 40/17 del 10.10.2019.

3. Tipologie di servizi di supporto e relative finalità

I servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità (di seguito "servizi") sono i seguenti:

- a) servizio di assistenza a supporto degli studenti con disabilità, che si enuclea nelle seguenti fattispecie:
 - assistenza di base nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
 - assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale, finalizzata a favorire il superamento delle difficoltà legate alla loro condizione personale dello studente in ambito scolastico, allo scopo di facilitarne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'inclusione in ambito scolastico;
- b) servizio di trasporto scolastico, che assicuri la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e l'organizzazione di trasporti specifici, anche individuali, per gli studenti con disabilità non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, volti a garantire loro, nei termini e nei limiti della legislazione vigente, pari opportunità nell'accesso all'istruzione e quindi nel godimento del diritto allo studio, con valenza e fruibilità universale per tutti gli studenti, inclusi strumenti per far sì che i servizi igienico-sanitari siano accessibili e pienamente fruibili;
- c) dotazione alle scuole di supporti materiali, quali: attrezzature tecniche, sussidi didattici e strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica, nonché di ogni altra forma



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di ausilio tecnico e presidio funzionale all'effettivo esercizio del diritto allo studio.

I servizi di supporto devono essere erogati nel rispetto degli standard qualitativi, qualora previsti dalla normativa nazionale, e dei requisiti di accessibilità come stabiliti negli atti di recepimento delle relative Direttive europee.

4. Requisiti di accesso ai servizi di supporto

Possono accedere ai servizi, di cui alle presenti Linee guida, solo gli studenti per i quali sia stato accertato il relativo bisogno nel Piano Educativo Individualizzato (di seguito "PEI"), elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione istituito dall'Istituzione scolastica, tenuto conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento (Diagnosi funzionale e Profilo dinamico-funzionale).

5. Soggetti coinvolti, competenze e forme di collaborazione

Tutti i soggetti coinvolti (Enti locali, Istituzioni scolastiche, famiglie degli studenti, soggetti incaricati dei servizi di trasporto e assistenza) operano, in funzione dell'erogazione dei servizi, in sinergia e nell'ottica di una reciproca collaborazione, al fine di ottimizzare le risorse e rendere maggiormente efficaci gli interventi rispetto al processo di inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Gli Enti locali tenuti a garantire l'erogazione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono i seguenti:

- i Comuni, con riferimento agli studenti del primo ciclo di istruzione;
- le Province e la Città metropolitana, con riferimento agli studenti del secondo ciclo di istruzione.

Gli Enti locali devono garantire:

- il servizio di assistenza specialistica e la fornitura dei supporti materiali (ausili e sussidi), qualora non già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale o dai Centri Territoriali di Supporto, per gli studenti che frequentano le Istituzioni scolastiche presenti nei propri territori;
- il servizio di trasporto per gli studenti residenti nel proprio territorio.

Gli Enti locali possono approvare Accordi di programma o Convenzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di disciplinare forme di collaborazione con altri Enti locali ed Istituzioni scolastiche. Tali forme di collaborazione possono prevedere forme di gestione associata dei servizi o la delega per lo svolgimento degli stessi, senza implicare il trasferimento della responsabilità nel garantire i servizi, che resta in capo all'Ente competente, come sopra individuato, nei termini di governance e controllo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La copertura finanziaria delle spese sostenute grava sull'Ente locale in cui risiedono gli studenti, per la quota parte non coperta con eventuali contributi pubblici o privati ricevuti dall'ente competente a garantire il servizio.

I rapporti finanziari tra l'Ente locale di residenza e quello in cui è situata la scuola frequentata dallo studente, qualora divergenti, possono essere regolati secondo le modalità ritenute più opportune e di comune accordo tra gli stessi Enti.

Gli Enti locali partecipano con un proprio rappresentante, in possesso della qualificazione professionale prevista dalla normativa nazionale, alla redazione del Profilo di Funzionamento nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Sulla base di questo, essi redigono il Progetto individuale di cui all'art. 14 della legge n. 328/2000, d'intesa con l'Azienda sanitaria locale competente, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Partecipano con un proprio rappresentante alle riunioni del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e dei Gruppi di lavoro operativi (GLO) presso le Istituzioni scolastiche.

Le Istituzioni scolastiche:

- attivano il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e i Gruppi di lavoro operativi per l'inclusione (GLO);
- redigono i PEI ed effettuano i relativi aggiornamenti, nel rispetto di tempi, modalità e contenuti previsti dalla normativa vigente, assicurandone l'interazione con il Progetto Individuale, redatto dall'Ente locale competente con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica;
- garantiscono l'organizzazione dell'assistenza di base agli studenti che ne necessitano, attraverso un'adeguata formazione dei collaboratori scolastici in organico, che devono essere individuati nel rispetto del genere dell'alunno;
- garantiscono la presenza dell'insegnante di sostegno in classe, come previsto nel PEI;
- attivano la partecipazione ai GLO da parte dei referenti dell'ente locale territoriale competente in cui è presente la scuola frequentata dallo studente e del suo comune di residenza (qualora differente), della famiglia dello studente e delle figure professionali interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con lo studente stesso;
- notificano i contenuti utili del PEI redatto per ciascuno studente agli enti locali di competenza, al fine di consentire l'attivazione dei servizi di sostegno e di assistenza sin dall'avvio dell'anno scolastico;
- comunicano agli Enti locali competenti il calendario scolastico approvato dal Consiglio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d'Istituto di ciascuna autonomia scolastica frequentata da studenti con disabilità che necessitano di servizi di supporto organizzativo;
- comunicano altresì agli Enti locali competenti il calendario delle attività extrascolastiche, dei viaggi d'istruzione, delle attività di alternanza scuola-lavoro, con indicazione degli studenti con disabilità coinvolti e delle relative necessità di eventuali servizi di supporto che dovessero rendersi necessari, concordandone modalità e termini con tali Enti;
 - attestano agli Enti locali competenti lo svolgimento dei servizi di assistenza resi nelle sedi scolastiche, certificano le presenze/assenze degli studenti serviti, comunicano agli stessi Enti, appena possibile, le assenze prolungate e programmate degli stessi e gli eventuali ritiri dalla scuola;
 - favoriscono lo svolgimento del lavoro di assistenza da parte dell'educatore assegnato allo studente che ne necessita e collaborano insieme nel processo di costruzione di un ambiente scolastico favorevole all'inclusione dello studente con il resto della classe, coordinando i differenti interventi didattici ed educativi.

La famiglia è un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica e sociale dello studente con disabilità. È nel contesto familiare che, infatti, si verifica la continuità fra educazione formale ed educazione informale. La famiglia (o chi esercita la responsabilità genitoriale nei confronti dello studente) interviene nella programmazione degli interventi, partecipando ai GLO presso l'istituzione scolastica, e nelle verifiche della loro efficacia, in itinere durante l'erogazione dei servizi e alla conclusione dell'anno scolastico, segnalando agli Enti competenti eventuali problematiche e disservizi. Essa deve collaborare con tutti i soggetti coinvolti al fine di consentire la realizzazione del progetto di inclusione sociale dello studente, sia nei contesti scolastici che in quelli extrascolastici.

L'educatore, che svolge il servizio di assistenza socio-educativa, orienta il proprio intervento allo sviluppo di relazioni sociali efficaci nel contesto classe. Egli collabora alla stesura e all'aggiornamento del PEI e partecipa ai GLO presso l'istituzione scolastica. Svolge la propria attività coordinandosi con l'attività didattica svolta dagli insegnanti curricolari e di sostegno, con la famiglia e con gli altri operatori socio- sanitari che seguono lo studente negli ambiti extra-scolastici.

La Regione stanziava risorse finanziarie per il cofinanziamento dei servizi di supporto per gli studenti con disabilità, ripartendole in favore degli Enti locali competenti sulla base di indicatori che esprimano le reali esigenze di supporto di cui necessitano gli studenti ed erogandole in tempi adeguati affinché i servizi siano prontamente attivati sin dall'avvio dell'anno scolastico.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'Ufficio Scolastico Regionale contribuisce e supporta i processi di inclusione scolastica degli studenti con disabilità mediante l'operatività dei gruppi di lavoro previsti dalla normativa vigente, come il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) e i Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT).

I Centri Territoriali di Supporto (CTS), individuati con apposito decreto ministeriale nelle scuole di riferimento, collaborano con i GIT per supportare le scuole del territorio nei processi di inclusione ai fini del miglioramento del servizio, e svolgono i seguenti compiti:

- consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione;
- sviluppo, diffusione e miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e nuove tecnologie per la disabilità, forniti in comodato d'uso alle istituzioni scolastiche.

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) redige, tramite le Unità organizzative competenti e il coinvolgimento di tutti i soggetti previsti dalla norma, il Profilo di funzionamento (Diagnosi funzionale e Profilo dinamico-funzionale). Tale documento, che è propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI e del Progetto individuale, definisce anche le competenze professionali, la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica. Il SSN collabora con gli Enti locali e le Istituzioni scolastiche alla formazione degli operatori coinvolti nei processi d'inclusione, nell'ambito delle proprie competenze e professionalità.

6. Il procedimento per l'accesso ai servizi

La certificazione di disabilità e il Profilo di funzionamento, redatti ai sensi della Legge n. 104/1992, sono trasmessi dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale dello studente all'Istituzione scolastica, presso cui quest'ultimo è iscritto, e al Comune di residenza.

Sulla scorta di detta documentazione le Istituzioni scolastiche elaborano e approvano il PEI e i Comuni di residenza approvano il Progetto individuale, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e in stretta collaborazione tra di loro.

Sulla base di quanto previsto nel PEI e nel Progetto individuale, gli Enti competenti attivano i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità, nel rispetto delle procedure amministrative da loro definite e rese note alla cittadinanza.

7. Caratteristiche dei servizi di competenza degli Enti locali

7.1 Assistenza specialistica

Il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale si esplica nella



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

realizzazione di attività educative e di animazione socio-culturale.

Il servizio di assistenza specialistica deve essere organizzato in modo da garantire la massima flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto degli orari modulati sulle esigenze dell'utente e secondo le indicazioni fornite dall'Istituzione scolastica.

L'assistenza specialistica dovrà essere prestata:

- a) ordinariamente presso la sede dell'Istituzione scolastica o una sua sede staccata, nel corso delle lezioni, delle attività di laboratorio od esami;
- b) su richiesta dell'istituzione scolastica, al di fuori della sede di questa, in occasione di attività didattiche o iniziative esterne e viaggi d'istruzione, concordandone modalità e termini con gli Enti locali competenti;
- c) presso il domicilio dello studente, il domicilio dell'educatore o altra sede, individuata dall'Istituzione scolastica o dall'Ente locale, qualora le lezioni dovessero svolgersi in modalità online, mediante l'utilizzo di strumenti di didattica a distanza utilizzati dai docenti, secondo quanto previsto da ciascun istituto scolastico.

Il ruolo dell'educatore è per sua natura differente da quello dell'insegnante di sostegno. L'educatore collabora con i docenti curricolari e con l'insegnante di sostegno nella progettazione di percorsi socioeducativi e gestisce interventi volti a promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale dello studente con disabilità al fine di favorire il suo inserimento nel contesto della classe e la sua partecipazione alla vita sociale. Per il conseguimento di tali obiettivi, l'educatore agisce sulla relazione interpersonale, sulle dinamiche di gruppo, sul contesto ambientale e sull'organizzazione dei servizi.

L'educatore deve collaborare con tutte le figure professionali (personale docente e non docente) coinvolte nel progetto educativo senza sostituirsi o sovrapporsi ad esse; inoltre, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, in attuazione di quanto previsto nel PEI, potrà essere chiamato a collaborare con altre figure specialistiche extrascolastiche, quali ad esempio: terapisti comportamentali, logopedisti, psicologi, etc. L'educatore deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e delle competenze necessarie per garantire il supporto alle specifiche esigenze del singolo studente con disabilità. Nel processo di scelta dell'educatore, l'Ente competente deve favorire per quanto possibile l'applicazione del principio della continuità, in quanto fattore che può concorrere in modo positivo all'efficacia degli interventi in favore dello studente con disabilità fermi restando i requisiti per l'accesso alla professione.

Nei casi eccezionali e residuali, in presenza di disabilità grave e con esigenze di natura personale complesse, qualora per l'esecuzione di attività quali l'uso di servizi igienici, durante la mensa scolastica o per gli spostamenti fisici, siano necessari interventi di supporto di tipo socio-sanitario specialistico, definiti e concordati nelle sedi competenti ed esplicitati nel PEI, che non possono essere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

assicurati dai collaboratori scolastici in quanto privi delle necessarie competenze specialistiche e impossibilitati ad acquisirle in tempi tali da garantirne lo svolgimento, il servizio di assistenza personale può essere svolto da un operatore socio-sanitario fornito dall'ente locale, il quale deve essere in possesso delle qualifiche professionali necessarie per assicurare l'efficacia degli interventi di supporto di cui necessita lo studente come specificatamente previsti nel PEI.

Gli Enti Locali assicurano la verifica del possesso dei requisiti professionali propri delle diverse figure utilizzate.

7.2 Trasporto

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere prestato:

- a) ordinariamente, per il trasporto da casa a scuola e viceversa;
- b) su richiesta dell'istituzione scolastica, al di fuori della sede di questa, in occasione di attività didattiche o iniziative esterne.

Il servizio dovrà essere assicurato anche ai ragazzi con disabilità muniti di carrozzina mediante veicoli idonei allo scopo.

Durante il trasporto, laddove richiesto, sarà garantita la presenza di un accompagnatore in grado di fornire la dovuta assistenza allo studente con disabilità.

Il servizio potrà anche non essere individuale e all'interno dei veicoli utilizzati potranno trovare sistemazione anche più utenti, purché in condizioni tali da:

- a) assicurare la tempestività ed il rispetto degli orari dettati in ragione delle riscontrate necessità dell'utente e dell'Istituzione scolastica;
- b) garantire il necessario comfort e la sicurezza dei passeggeri;
- c) evitare una eccessiva permanenza dello studente sul mezzo di trasporto, salve situazioni obiettive di percorribilità delle strade, di distanza tra la residenza e la scuola frequentata o condizioni ed esigenze oggettive dello studente.

L'organizzazione del servizio dovrà essere tale da consentire il rispetto degli orari scolastici e delle esigenze dello studente. Gli orari del servizio sono pertanto quelli programmati in entrata e in uscita in funzione degli orari scolastici, e solo eccezionalmente, per motivi inerenti l'organizzazione scolastica, il servizio potrà essere erogato con entrate ritardate e/o uscite anticipate o comunque non conformi agli orari ordinari.

L'ente locale competente può comunque concordare con l'Istituzione scolastica e la famiglia dello studente forme di flessibilità degli orari di ingresso e uscita dello studente da scuola in funzione delle esigenze organizzative del servizio di trasporto ed al fine della sua ottimizzazione. L'Ente locale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

competente concorda con le Istituzioni scolastiche le misure più appropriate che garantiscano la presa in carico degli studenti trasportati all'entrata e all'uscita dalle lezioni.

Il servizio non va comunque inteso come un servizio a chiamata, né per la famiglia dello studente, né per l'Istituzione scolastica. Le famiglie devono avvisare tempestivamente gli incaricati del trasporto nei casi in cui il servizio non debba essere svolto (malattia o comunque assenza dello studente, ritiro dello studente a cura della famiglia).

Eventuali viaggi a vuoto degli incaricati del trasporto possono condurre a forme di addebito dei costi alle famiglie degli studenti, qualora queste ultime non abbiano effettuato le comunicazioni dovute.

Il servizio di trasporto può essere sostituito dal rimborso delle spese sostenute dalle famiglie, laddove i genitori dello studente o chi esercita la responsabilità genitoriale siano in grado di procedere direttamente ad accompagnare lo studente a scuola. Gli Enti locali regolamentano il ricorso a tale possibilità.

7.3 Supporti materiali

I supporti materiali sono ausili e sussidi didattici, attrezzature tecniche e tecnologie assistive che consentono di migliorare l'efficacia didattica e l'apprendimento degli studenti con disabilità, per garantire una didattica inclusiva. Devono essere individuati sulla base delle specifiche esigenze e bisogni formativi individuali, evidenziati nel PEI, e deve essere garantita un'adeguata formazione all'utilizzo degli strumenti assegnati.

I supporti materiali possono essere:

- tecnologie assistive e ausili tecnici: ossia qualsiasi prodotto esterno (dispositivo, apparecchiatura, strumento, software, sintesi vocale ecc.), di produzione specializzata o di comune commercio, il cui scopo primario è quello di mantenere o migliorare il funzionamento e l'indipendenza della persona e in tal modo favorire il suo benessere. Sono dispositivi a diverso livello tecnologico la cui individuazione va condotta in modo personalizzato e il cui utilizzo è prioritariamente personale da parte dell'alunno con disabilità;
- sussidi didattici: ossia materiali utilizzati nell'insegnamento per favorire l'apprendimento, la socializzazione, l'autonomia, lo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze, le attività ludico - educative. Si tratta di materiale, dedicato soprattutto allo studio e alle esercitazioni nell'ambito dell'attività scolastica. A titolo esemplificativo, può trattarsi di materiale editoriale, cartaceo o digitale, giochi e giocattoli, materiale di consumo compensativo (mappe concettuali, libri facilitati, materiale facilitato per la scrittura e/o il disegno, software esercitativo).

L'Ente locale in cui è ubicata la scuola frequentata dallo studente con disabilità che necessita di tali supporti, interviene con l'acquisto e la fornitura solo qualora non siano già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale o dai Centri Territoriali di Supporto, secondo le modalità previste dalla



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

normativa vigente. La scuola riconosce la possibilità di utilizzare i dispositivi nel proprio domicilio, qualora siano attivate forme di didattica a distanza o sia necessario per poter svolgere autonomamente attività di studio e approfondimento.

8. Modalità di gestione dei servizi di competenza degli Enti locali

8.1 Assistenza specialistica

Il Servizio di assistenza può essere garantito secondo differenti modalità:

1. gestione diretta, mediante personale dell'Ente locale competente;
2. affidamento all'esterno ad un ente del terzo settore, a una ditta specializzata o a un professionista individuale;
3. in via residuale, qualora siano presenti dei gravi fatti ostativi all'applicazione delle modalità di cui ai precedenti punti 1. e 2., mediante il rimborso spese alla famiglia, che stipula un contratto di assistenza con un educatore professionale o un operatore socio/sanitario in possesso dei requisiti e delle competenze professionali, sotto la supervisione dell'Ente competente, il quale mantiene la responsabilità del processo di programmazione, erogazione e controllo del servizio sotto gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari, e nel rispetto delle disposizioni dallo stesso previste con apposita regolamentazione.

8.2 Trasporto

Il Servizio di trasporto scolastico può essere garantito secondo differenti modalità:

1. erogazione del servizio mediante affidamento a ditte specializzate, la stipula di convenzioni con enti del terzo settore, nel rispetto della normativa vigente in materia o con altri enti pubblici al fine di avvalersi dei servizi analoghi da questi erogati;
2. erogazione del servizio mediante utilizzo di mezzi e personale dell'ente locale competente;
3. rimborso spese alla famiglia, qualora lo studente con disabilità, che non sia autosufficiente, percorra il tragitto casa/scuola e viceversa mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o privati. L'importo del rimborso è determinato da ciascun Ente locale competente, in base ai giorni di frequenza effettivi, in modo proporzionale alla lunghezza o alla durata del percorso stradale compiuto. I rimborsi alle famiglie sono liquidati a seguito di presentazione all'Ente locale competente di apposita istanza da parte del soggetto interessato e di idonea documentazione della scuola attestante la presenza effettiva dello studente alle lezioni, con cadenza periodica posticipata definita da parte di ciascun Ente locale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8.3 Supporti materiali

L'Ente che provvede all'acquisto dei supporti materiali, così come definiti nel punto 7.3, disciplina con proprio regolamento le modalità di utilizzo, prevedendo eventualmente anche l'attivazione di prestiti inter-istituzionali, qualora fattibili e debitamente concordati.

9. Tavolo di lavoro regionale permanente sull'inclusione scolastica

È istituito un Tavolo di lavoro permanente sull'inclusione scolastica a livello regionale per la verifica periodica inerente l'applicazione delle presenti Linee guida in ambito regionale, al fine di apportarne eventuali modifiche e aggiornamenti.

Ai lavori del Tavolo saranno invitati a partecipare rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale, dell'Associazione Nazionali Presidi, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani regionale, degli Enti locali di maggiori dimensioni, del Servizio Sanitario Nazionale, delle Associazioni degli educatori, delle Associazioni delle persone con disabilità e delle Organizzazioni sindacali.

Il Tavolo sarà convocato, possibilmente una volta all'anno, e coordinato dalla struttura regionale competente in materia di istruzione e diritto allo studio, garantendone il coinvolgimento della struttura regionale competente in materia di servizi sociali e disabilità.

La partecipazione al tavolo è gratuita.